



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SESTO S.G. E LA DINAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SEVESO (MB) PROGRAMMA DI CONTROLLO BIOLOGICO INTEGRATO DELLE ZANZARE E RATTI ANNI 2012 - 2014.

VERBALE

Il 19 giugno 2012 alle ore 09:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SESTO S.G E LA DINAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SEVESO (MB) PROGRAMMA DI CONTROLLO BIOLOGICO INTEGRATO DELLE ZANZARE E RATTI ANNI 2012 – 2014

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Qualità Urbana e condividendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione tra la Città di Sesto San Giovanni e la Dinamo Società Cooperativa Sociale di Seveso (MB), compreso il capitolato speciale;
- 2) di impegnare con successivo atto dirigenziale, la spesa pari a complessivi € 70.000,00= (IVA compresa) per il biennio 2012/2014;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 18/08/00 n. 267.

RELAZIONE

L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni intende affidare il servizio di controllo biologico integrato delle zanzare e dei ratti.

Negli ultimi due anni questi servizi sono stati affidati alla Dinamo Società Cooperativa Sociale di Seveso (MB) che proponeva un progetto ad alto contenuto ecologico.

Tale progetto prevede infatti la lotta alle zanzare attraverso l'uso di trattamenti a basso impatto inquinante attuati da personale munito di biciclette, mentre per la lotta ai ratti si è creato un sistema di monitoraggio strutturato.

L'esperienza degli anni passati si è rilevata molto positiva, visto l'approccio meno invasivo della disinfestazione, e molto più efficace con la risoluzione di criticità in tempi molto rapidi.

La Dinamo Società Cooperativa Sociale di Seveso è una cooperativa sociale di tipo B e quindi ha tra i suoi interessi la promozione dell'integrazione sociale di cittadini svantaggiati.

Questa peculiarità permette all'Amministrazione comunale di affidare direttamente dei servizi attraverso la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/1991.

La scelta di utilizzare le cooperative sociali di tipo B per le attività sopra evidenziate, è quindi motivata dalle seguenti considerazioni:

- 1) ha la finalità sociale di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, così come previsto dalla normativa delle Cooperative B;
- 2) intende coprire il fabbisogno di attività che non sono sempre programmabili e che vanno dettagliate secondo le condizioni locali,

L'affidamento avverrà mediante Convenzione, di cui si allega la bozza, con durata di due anni, dal 01/07/2012 al 30/06/2014 e sarà disciplinata da un Capitolato speciale ad essa allegato.

L'affidamento del servizio ha esplicite finalità sociali, in quanto il lavoro sarà svolto anche da soggetti svantaggiati, e potrà riguardare progetti per il coinvolgimento di soggetti presenti sul territorio comunale.

Per quanto sopra, si propone di:

- 1) approvare la convenzione tra la Città di Sesto San Giovanni e la Dinamo Società Cooperativa Sociale di Seveso (MB), compreso il capitolato speciale;
- 2) impegnare con successivo atto dirigenziale, la spesa pari a complessivi € 70.000,00= (IVA compresa) per il biennio 2012/2014
- 3) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 18/08/00 n. 267.

Sesto San Giovanni, 13 giugno 2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Fabio Fabbri



**CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI E LA DINAMO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE DI SEVESO (MB)**

**Programma di controllo biologico integrato delle zanzare e ratti anni
2012 – 2014**

La Città di Sesto San Giovanni, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art.5 della Legge 381/91 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitario ed educativo, stipula la presente convenzione con la Dinamo Società Cooperativa Sociale.

In data tra la Città di Sesto San Giovanni che di seguito, per brevità, sarà chiamato Comune o Ente, con sede in Piazza della Resistenza, 20 C.F. n 02253930156 – P.I. n. 00732210968 rappresentato dall'Ing. F. Fabbri, in qualità di Direttore del Settore Qualità Urbana, nato a Sesto San Giovanni il 15/02/1963,

e

Dinamo Società Cooperativa Sociale che di seguito sarà chiamata Cooperativa, con sede legale in Seveso (MB) via Francioli, 4 e sede operativa in Meda (MB) via Vignazzola, 57 Tel. 0362 528035 Fax 0362 1793279 - e-mail: amministrazione@dinamoscs.it, C.F. e P.IVA. 05250660965, iscritto nella sezione "B" al decreto n. 13753, foglio 302 – n. ordine 604 del 22/11/2007 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Parmeggiani Umberto, nato a Mantova (MN) il 28/06/1958 e residente a Seveso in via Francioli, 4, abilitato alla sottoscrizione del presente atto come da verbale dell'Assemblea Soci del 28/04/2012 – allegato alla presente;

Visti: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91; l'articolo 20 della Legge 52/96, l'articolo 11 della Legge Regionale 21/03; il Regolamento CE n° 1422/2007 della Commissione del 04/12/2007 pubblicato sulla GUCE L. 317 del 05/12/2007

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n del..... è stato autorizzato l'affidamento alla cooperativa dei servizi di:

Controllo biologico integrato delle zanzare e ratti anni 2012 – 2014

A – Azione diretta al contrasto dell'infestazione

B – Azione per la conoscenza e monitoraggio dei focolai di infestazione sul territorio

C – Azione per la divulgazione del fenomeno e ricerca della collaborazione della cittadinanza

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l'Ente si propone l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dalla volontà di favorire i fini sociali della Cooperativa stessa e dall'esperienza positiva maturata nella precedente convenzione nella gestione di servizi contro zanzare e ratti;

- che la Cooperativa è stata individuata nel rispetto dei modi di cui all'art. cinque della Legge 381/91 e della l.r. 21/03 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;
- che la sottoscrizione della convenzione comporta la spesa di € 70.000,00 complessivi IVA compresa;
- che la Cooperativa sociale DINAMO Soc. Coop. Soc. avente sede legale Seveso via Francioli, 4 e sede operativa in MEDA via Vignazzola, 57 svolge lo stesso servizio per altri 8 comuni della provincia di Monza e Milano con capacità, esperienza e professionalità adeguate

SI CONVIENE

- A. di affidare alla Cooperativa l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture, il nolo delle attrezzature e tutte le prestazioni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di:
 - A – Azione diretta al contrasto dell'infestazione
 - B – Azione per la conoscenza e monitoraggio dei focolai di infestazione sul territorio
 - C – Azione per la divulgazione del fenomeno e ricerca della collaborazione della cittadinanza
- B. L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dagli allegati:
 - 1) capitolato speciale
 - 2) elenco prezzi interventi
 - 3) Piano Operativo della Sicurezza
 sottoscritti dai contraenti per presa visione ed in segno di accettazione;
- C. La convenzione ha termine di due anni dalla stipulazione della stessa, prevista per il luglio 2012 con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di prorogare un successivo anno.
- D. la Cooperativa si impegna:
 - 1 ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio, come previsto dall'art. 4 della legge 381/91;
 - 2 ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica livello, titolo di studio, etc.). La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati sotto riportati;
 - 3 a nominare quali responsabili dello svolgimento delle attività il sig.:
 - Sig. Parmeggiani Umberto per Dinamo S.C.S. per le funzioni tecniche
 - Sig. Galbiati Alessandro quale tutore per gli inserimenti lavorativi
 - Dott. Rota Martir Giovanni per la consulenza scientifica interna
 - 4 ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
 - 5 a rispettare, per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite, tutte le norme e gli obblighi assicurativi, applicando le condizioni normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.



Il Comune potrà richiedere alla Cooperativa, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, DM 10 e foglio paga dei lavoratori impiegati, al fine di verificare la corretta attuazione dagli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;

- 6 ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
 - 7 ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 - 8 a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'inserimento lavorativo di una persona in condizioni di svantaggio, appartenente alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91
 - 9 a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 196/03;
 - 10 a seguire e rispettare le indicazioni e le norme esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dal già citato capitolato d'onori e sulla base della stima dei lavori e dell' Elenco prezzi.
 - 11 a trasmettere all'Ente, all'inizio del servizio, un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro, e ogni altra informazione venga ritenuta necessaria dalle parti.
 - 12 a tenere sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che derivassero a terzi in dipendenza dell'attività della presente Convenzione. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati a strutture, persone o cose la Cooperativa stipuleranno adeguata polizza assicurativa.
- E. Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell'Ente inviante disporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di inserimento a favore della persona svantaggiata inserita competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa
- F. Il Comune si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in complessivi: **€ 70.000,00 (euro trentacinquemila)** IVA 21% compresa, relativamente ai servizi di cui all'elenco prezzi in funzione delle attività svolte
- G. I Pagamenti per i servizi forniti dalla Cooperativa, saranno effettuati secondo i seguenti modi:

fatturazione mensile a consuntivo degli interventi effettuati

I pagamenti saranno effettuati a fronte della presentazione di regolari fatture, previa conferma da parte del Settore di competenza, entro 60 gg data fattura fine mese, senza successivo atto deliberativo e nell'ambito della spesa autorizzata.

Lo svincolo delle polizze fideiussorie sarà disposto a emissione del previsto CRE del servizio.

Per ritardati pagamenti l'Ente s'impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge.

I. La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento da parte della Cooperativa da contestarsi a mezzo di Raccomandata con ricevuta da parte dell'Ente;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre tre mesi.
- nel caso di perdita dei requisiti da parte della Cooperativa, di cui al punto D -1 della presente Convenzione;

L. Le eventuali controversie saranno risolte per via ordinaria.

Il Tribunale competente è Monza.

M. A garanzia della regolare esecuzione dell'attività, la Cooperativa costituirà una cauzione pari al 10 % dell'importo annuo netto, mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto, valida per la durata della convenzione, che verrà restituita 30 giorni dopo l'emissione del C.R.E

N. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

O. Sono inoltre parte integrante della convenzione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- copia dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nelle specifiche sezioni;
- elenco operatori;
- elenco volontari;
- garanzia fideiussoria;
- polizza assicurativa;

Copia della presente convenzione sarà inviata a cura dell'Ente al Servizio Cooperazione della Regione Lombardia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sesto San Giovanni, lì

Per il Comune di Sesto San Giovanni
Il Direttore del Settore Qualità Urbana
Ing. F. Fabbri

Per la Cooperativa Sociale
Dott. Parmeggiani Umberto



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Qualità urbana

CAPITOLATO SPECIALE DI CONVENZIONE

**Programma di controllo biologico integrato delle zanzare e
ratti anni 2012 – 2014**

SOMMARIO

CAPITOLO I

Oggetto del capitolato forma e dimensioni dei lavori

- Art. 1 Oggetto della convenzione
- Art. 2 Ammontare della convenzione
- Art. 3 Imposta sul valore aggiunto
- Art. 4 Domicilio dell'esecutore

CAPITOLO II

Norme generali e designazione della convenzione

- Art. 5 Ordine e organizzazione degli interventi
- Art. 6 Prescrizione sulle attrezzature minime di dotazione
- Art. 7 Requisiti obbligatori
- Art. 8 Personale della Cooperativa convenzionata
- Art. 9 Qualità e modalità degli interventi
- Art. 10 Penalità
- Art. 11 Cause di forza maggiore

CAPITOLO III

Disposizioni riguardanti l'esecuzione della convenzione

- Art. 12 Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 13 Spese a carico dell'Impresa
- Art. 14 Norme di sicurezza
- Art. 15 Cauzione
- Art. 16 Assicurazioni
- Art. 17 Sub appalti
- Art. 18 Modalità di pagamento
- Art. 19 Disposizioni relative ai prezzi e loro invariabilità
- Art. 20 Verifica della prestazione
- Art. 21 Danni di forza maggiore
- Art. 22 Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 23 Risoluzione contrattuale e amministrativa
- Art. 24 Controversie



CAPITOLO I

OGGETTO DELLA CONVENZIONE, FORMA E DIMENSIONI, PRESTAZIONI

Art. 1

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'attuazione del programma di prevenzione e l'esecuzione degli interventi di disinfestazione, larvicidi e adulticidi, occorrenti per l'attuazione del piano di lotta biologica e integrata alle zanzare, nonché le azioni per il contenimento delle popolazioni dei ratti, entrambi da eseguirsi nell'anno 2012 e 2013 nel Comune di Sesto San Giovanni (con possibilità di proroga nel 2014).

Interventi previsti al punto A del progetto di convenzione

Attraverso la convenzione in oggetto la Cooperativa Dinamo effettuerà interventi specifici, per l'eliminazione delle zanzare, con il trattamento delle tombinature e caditoie stradali situate su suolo pubblico (larvicidi) e per la lotta alle zanzare adulte (adulticidi) con apposito nebulizzatore montato su mezzo gommato, o preferibilmente spalleggiato,. Per questo ultimo punto, la Cooperativa deve impegnarsi a fornire una efficace comunicazione alla cittadinanza sia sul prodotto impiegato sia sulle indicazioni minime per la messa in sicurezza delle persone, degli animali e delle cose eventualmente presenti nell'area interessata dai trattamenti. La Dinamo eseguirà anche il contenimento delle popolazioni di ratti sul territorio comunale.

Gli interventi da eseguire possono dettagliarsi come segue:

- 1) fornitura e distribuzione di prodotti larvicidi con formulato a base di diflubenzuron in pastiglia effervescente distribuite da operatori su bicicletta, per il trattamento delle circa 8.000 caditoie stradali, per un numero di 7 (sette) interventi previsti;
- 2) fornitura e distribuzione di prodotti adulticidi mediante nebulizzatore montato su mezzo gommato o spalleggiato, per il trattamento dei siti individuati e segnalati dalla Direzione Tecnica (D.T.), per un numero previsto di 10 (dieci) interventi mirati ad aree sensibili e per un tempo complessivo stimato di 10 ore lavorative. I trattamenti dovranno essere di norma effettuati nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle ore 6.00), segnalando almeno 48 ore prima con appositi avvisi, località, orari d'intervento e prescrizioni da osservare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, oppure in alternativa nelle ore diurne in assenza di pubblico. In alternativa agli adulticidi piretroidi potranno essere irrorate barriere odorose a protezione di aree sensibili per elevata frequentazione di pubblico.
- 3) Per il contenimento delle popolazioni di ratti sulle aree aperte di pertinenza del Settore Qualità Urbana si effettuerà il monitoraggio, con 6 cicli di controllo annuali, dei siti attualmente presidiati con erogatori di esche rodenticide, con l'accortezza di intensificare l'azione dove i consumi appaiono maggiori. I siti attualmente monitorati sono venti (20). Continuerà la risposta alle segnalazioni dei cittadini con ampliamento dei siti monitorati per un massimo del 10 %.

Interventi previsti al punto B del progetto di convenzione

Attraverso la convenzione in oggetto la Cooperativa Dinamo effettuerà le attività necessarie per la conoscenza scientifica quantitativa e qualitativa delle infestazioni e per la modulazione degli interventi di contenimento delle zanzare e dei ratti.

Gli interventi da eseguire possono riassumersi come segue:

- 1) **monitoraggio** (ovvero cattura e conta di adulti volanti e di uova di zanzara) su tutto il territorio comunale, effettuato mediante 5 (cinque) rilevamenti con 1 trappola attrattiva ad anidride carbonica per le zanzare circolanti: *Culex spp.*, *Aedes caspius*, ecc. e 8 (otto) rilevamenti con 5 ovitrappole per le *Aedes albopictus* (zanzara tigre), in modo da studiare la dinamica delle popolazioni delle zanzare circolanti ed in particolare di *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e ricercare nuovi focolai larvali.
- 2) continuerà l'aggiornamento della mappa dei siti di infestazione privata, costituiti da ristagni accidentali o volontari non gestiti adeguatamente da privati cittadini. L'aggiornamento avverrà grazie a sopralluoghi mirati a censire e informare i titolari dei luoghi sul disagio provocato e sull'ordinanza relativa.
- 3) Per quanto riguarda i ratti si redigerà un rapporto statistico dei consumi d'esca con grafici esplicativi dei vari parametri rilevati.

Interventi previsti al punto C del progetto di convenzione

In questa azione si collocano le attività svolte dalla Cooperativa Dinamo e dell'Amministrazione per la divulgazione delle caratteristiche degli animali infestanti e dei comportamenti da adottare. Lo scopo di tali interventi è divulgare la conoscenza del fenomeno degli animali dannosi in territorio urbano e sollecitare la corresponsabile partecipazione dei cittadini nelle azioni di contenimento che a loro competono per completare l'azione dell'Amministrazione Pubblica.

Le azioni già previste nella convenzione sono di seguito elencate e sono suscettibili di ampliamenti nel corso della convenzione stessa, come delineato nel progetto a fronte di nuove risorse reperite:

- 1) Per le **zanzare** continuerà la distribuzione di volantini formato A5 al pubblico che interpella gli operatori durante le operazioni di disinfezione.
- 2) Sarà cura della Cooperativa fornire materiale informativo riguardante l'infestazione e i comportamenti da tenere da inserire nel sito del comune o per produrre cartellonistica e informativa cartacea.
- 3) Sarà cura della Cooperativa partecipare ad una o più riunioni con gli amministratori di condominio o con la cittadinanza convocate dal Comune, sui modi di ottemperare all'ordinanza per il contenimento dell'infestazione.
- 4) In accordo con l'Amministrazione si valuterà se concentrare le risorse economiche nella produzione di un evento divulgativo sulla convivenza in città con gli animali definiti dannosi o intrusi.
- 5) Tutte le attività previste dai punti 1,2,3,4 devono essere effettuate previa visione ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Ammontare della convenzione

L'importo annuale del servizio ammonta presuntivamente a **Euro 35.000,00 compresa I.V.A. per ogni annualità** salvo economie di esercizio dovute all'andamento stagionale e alla riduzione delle criticità, così formulato:



DESCRIZIONE INTERVENTO	VOCE	UNITA' MISURA	COSTO UNIT. Euro	TOTALE A CICLO Euro	N. CICLI	COSTO INTERVENTI COMPLESSIVO
Rilevamenti con trappole attrattive CO2. (5 rilevamenti per trappola)	A	Rilevamento trappola	140	140	5	€ 700,00
Rilevamenti con ovitrappole per zanzara tigre (8 rilevamenti per trappola)	B	Rilevamento trappola	20,8	166,7 Parl a 5 postazioni	8	€ 1.000,20
Interventi larvicidi su caditoie stradali (7 interventi)	C	€/tombino	0,40	3.200,00 Parl a 8000 tombini	7	€ 22.400,00
Interventi adulticidi con nebulizzatori su mezzo meccanico o in alternativairrorazione con insetticida o barriere odorosa	D	€ / ora	80	80	10	€ 800,00
Verifica focolai privati ad inizio stagione	E	€ / giorno	300	300	1	€ 300,00
Organizzazione di serate con argomento gli animali indesiderati in città, con particolare riguardo alla zanzara tigre e ai ratti	F	€ / serate	1000	2	1	€ 2000,00
Produzione di un flyer divulgativo sui ratti, piccioni, zanzare, scarafaggi e informazioni sulle caratteristiche e elementi per il contrasto	F	n. flyer	10000			€ 700,00
Verifica dei focolai privati in corso stagione con informativa apposta sui siti.	G	€ / giro completo dei focolai cittadini	600	600	1	€ 600,00
TOTALE DISINFESTAZIONE ZANZARE	H					€ 28.500,00

Derattizzazione con posa scatole in ambienti aperti	I					
Manodopera per controllo continuativo, min. tre giri annui (ispezione, manutenzione e sostituzione di scatole danneggiate/sottratte).	L	€ / sito	€ 50	€ 1.000 Parl a 20 siti monitorati	6	€ 6.000,00
Operazioni speciali per eradicazione di infestazioni gravi da ratti.	M	€ / Interventi	€ 250	250	2	€ 500,00
TOTALE DISINFESTAZIONE RATTI	O					€ 6.500,00
TOTALE GENERALE ANNUALE CON	Q					€ 35.000,00

L'ammontare complessivo della convenzione è presuntivamente di Euro 70.000,00 € compresa IVA per il biennio 2012/2013, ampliabile al 2014 per ulteriori 35.000,00 compresa IVA.

Essendo il corrispettivo della convenzione computato a misura, l'importo complessivo sarà determinato in base alle effettive prestazioni fornite dalla Cooperativa Dinamo sulla base dei prezzi unitari esposti. A causa della complessità e imprevedibilità delle dinamiche di infestazione larvale di ogni singolo focolaio, la superficie idrica totale da trattare per ogni turno di intervento potrà subire variazioni aggiuntive o riduttive. I trattamenti adulticidi verranno eseguiti, concordemente con l'Amministrazione e solo in caso di reale infestazione rilevata dalla D.T. con l'ausilio di apposite trappole per la cattura degli adulti.

I rischi da interferenza di cui all'art 26 comma 3 del D.L. 81/08 sono stati valutati e ritenuti inconsistenti, poiché le misure di prevenzione, anche rispetto alla cittadinanza, definite nel presente capitolato sono ritenute specifiche dell'attività imprenditoriale stessa. Pertanto i relativi costi della sicurezza hanno valore nullo.

Art. 3

Imposta sul valore aggiunto

I prezzi e gli importi presenti sono sempre soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 4

Domicilio della Cooperativa

Dinamo Società Cooperativa Sociale che di seguito verrà chiamata Cooperativa, con sede legale in Seveso (MB) – via Francioli, 4 e sede operativa in Meda (MB) via Vignazzola, 57 Tel. 0362 528035 Fax 0362 1793279 - e-mail: amministrazione@dinamoscs.it oppure info@pec.dinamoscs.it.



CAPITOLO II

NORME GENERALI

Art. 5

Ordine e organizzazione degli interventi

La Cooperativa provvederà a nominare all'interno della propria struttura organizzativa una Direzione Tecnica (D.T.) che avrà la responsabilità del coordinamento e del controllo tecnico del Progetto, in questa veste stabilirà le modalità operative del servizio in riferimento alle necessità emergenti e secondo quanto stabilito nel presente Capitolo.

Gli interventi verranno pertanto eseguiti concordemente con l'Amministrazione.

La Cooperativa ha l'obbligo di trasmettere preventivamente alla Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni prima del loro avvio, il programma degli interventi da effettuare.

Nei casi in cui si debba intervenire in emergenza il tempo di preavviso (a mezzo fax o per posta elettronica) per l'attivazione delle squadre è fissato in 24 ore.

La variabilità nel corso stagionale con cui un focolaio periodico o occasionale si infesta non rende possibile stabilire o garantire un calendario fisso e periodico degli interventi.

Pertanto si ipotizza un impegno che nel corso della campagna di lotta alle zanzare potrà avere carattere discontinuo, ossia, variabile in termini di prestazione oraria, giornaliera e settimanale (relativa ad un arco temporale di 6 giorni lavorativi, lunedì e sabato compresi) a seconda dello stato complessivo dei focolai sul territorio.

L'arco stagionale nel quale si svolgerà il servizio va da maggio a novembre.

Considerata l'area interessata e la necessità della contemporaneità degli interventi antilarvali, si richiede la presenza di 2 o 3 squadre dotate di bicicletta attrezzata o attrezzatura analoga. L'intervento adulticida potrà essere eseguito non prima delle 48 ore successive alla avvenuta comunicazione alla cittadinanza (tramite apposita cartellonistica, passaggi con auto munita di altoparlante, o altro sistema concordato con la Amministrazione).

Dovrà inoltre essere garantita la possibilità di poter impiegare una ulteriore squadra di riserva (con il preavviso minimo di un giorno) con le stesse caratteristiche della precedente, nel caso in cui le esigenze operative (condizioni di maltempo, rotture di attrezzature, nonché individuazione di nuovi focolai) lo rendessero necessario.

La Cooperativa dovrà impegnare gli stessi operatori nella conduzione dell'intera campagna di lotta.

Dietro motivata richiesta della Amministrazione, dovrà in ogni momento essere garantita la sostituzione del personale addetto ai trattamenti, con altro di provata esperienza e capacità.

La planimetria dell'area e il progetto esecutivo sono consultabili presso la sede dell'Amministrazione previo appuntamento.

I **trattamenti antilarvali** dovranno essere effettuati con prodotto avente le seguenti caratteristiche: formulato larvicida liquido o in compresse autorizzato all'utilizzo in aree pubbliche.

I **trattamenti adulticidi** dovranno essere effettuati con prodotti aventi le seguenti caratteristiche: formulato adulticida liquido a base di **Piretroidi** regolarmente registrati per l'impiego in area urbana. I prodotti indicati dalla Cooperativa, dovranno essere evidenziati nella documentazione che sarà

presentata entro l'inizio delle operazioni (corredati dalle apposite schede tecniche e di sicurezza) e approvati dalla Amministrazione prima del loro impiego.

Art. 6

Prescrizioni sulle attrezzature minime di dotazione

Viste le diverse condizioni in cui si verrà ad operare, tenuto conto delle tipologie dei focolai larvali presenti nel territorio interessato, per ogni squadra viene richiesta la seguente attrezzatura:

- ◆ Bicicletta attrezzata per la distribuzione di larvicidi;
- ◆ prodotto antilarvale a base di Regolatori di Crescita;
- ◆ idoneo automezzo attrezzato.

Per gli interventi adulticidi si richiede la seguente attrezzatura:

- ◆ atomizzatori e irroratori spalleggiati a motore;
- ◆ idoneo prodotto insetticida a valenza adulticida.

Art. 7

Requisiti obbligatori

La Cooperativa dovrà essere in possesso al momento dell'aggiudicazione delle attrezzature descritte nell'Art. 7 e dovrà essere in grado di esibirle in ogni momento alla Amministrazione nel caso questa ne faccia richiesta.

Art. 8

Personale della Cooperativa

Il personale che la Cooperativa destinerà all'esecuzione dei lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'entità dei lavori da eseguire come previsto all'Art. 6.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento, pretendere l'adeguamento dei mezzi e del personale impiegati nel servizio.

La Cooperativa sarà in ogni caso responsabile dell'inosservanza delle prescrizioni di legge nei confronti del personale dipendente.

La Cooperativa è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori.

La Cooperativa deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre all'Amministrazione entro 15 gg. dalla firma del contratto gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi.

La Cooperativa dovrà mantenere la disciplina ed il buon ordine ed è obbligato a far osservare dal proprio personale, comunque addetto all'esecuzione dei lavori assegnati, tutte le disposizioni di legge e regolamenti adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

La Cooperativa rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale dipendente.



Art. 9

Qualità e modalità degli interventi

L'uso corretto delle attrezzature, la modalità di impiego del prodotto e le sue concentrazioni nella soluzione di impiego verranno indicate dalla Direzione Tecnica. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, prelievi delle soluzioni irrorate e controlli per la verifica della corrispondenza delle dosi e concentrazioni impiegate.

Il personale della Cooperativa dovrà eseguire scrupolosamente i programmi degli interventi (giornalieri o settimanali) redatti dalla Direzione Tecnica, concordati con la Amministrazione, e comunicati alla stessa come specificato all'Art. 6.

La Cooperativa è tenuta a registrare per ogni intervento il numero di tombinature trattate, l'elenco delle vie dove il trattamento stesso è stato eseguito, a fornire tali dati ogni qualvolta richiesti dalla Amministrazione, comunque entro le 24 ore successive all'intervento effettuato nel giorno precedente, via fax o per posta elettronica.

La Cooperativa è ritenuta responsabile del buon funzionamento delle proprie attrezzature e, quindi, in caso di guasti è tenuta a svolgere ugualmente i programmi entro i tempi previsti utilizzando un idoneo mezzo di scorta. Per ogni intervento programmato e non portato a termine possono essere applicate le sanzioni secondo quanto stabilito dall'Art. 10 del presente Capitolato.

I trattamenti richiesti, hanno lo scopo di ridurre la popolazione culicidica a livelli accettabili e quindi devono ottenere una mortalità larvale e adulticida superiore al 70%.

La Cooperativa è tenuta ad avvertire tempestivamente la Amministrazione di tutte le situazioni anomale che possono alterare i risultati dei trattamenti; in tal caso l'eventuale ridotta mortalità ottenuta, rispetto al 70% sopraindicato, non verrà considerata sanzionabile.

Nell'esecuzione degli interventi contro le forme adulte, è a carico della Cooperativa anche la fase di comunicazione alla cittadinanza residente nelle aree interessate dai trattamenti, comunicazione che dovrà essere effettuata come segue:

- 1) nel caso di trattamento delle alberate stradali, gli avvisi dovranno essere posti:
 - a) in corrispondenza dell'ingresso di ogni fabbricato posto lungo il fronte del trattamento;
 - b) sulle piante da trattare con interdistanza 50 metri.
- 2) nel caso di trattamenti di parchi e giardini, gli avvisi dovranno essere posti:
 - a) in corrispondenza di ogni ingresso pedonale;
 - b) lungo tutto il perimetro con interdistanza 50 metri;
 - c) in corrispondenza dell'ingresso di ogni fabbricato confinante.

Art. 10

Penalità

Nel caso in cui, sulla base dei controlli (pre e post-trattamento) effettuati da parte della Amministrazione, si verifichino situazioni inerenti:

- a) il mancato intervento nei tempi previsti dal programma redatto dalla D.T.;

- b) l'utilizzo di soluzioni insetticide in concentrazione sensibilmente carente o eccessiva, rispetto alle indicazioni fornite dalla D.T.;
- c) l'inosservanza o mancato rispetto delle direttive avute dalla Amministrazione che pregiudichino il buon risultato della lotta con mortalità larvali e di adulti inferiori al 70%;
- d) il mancato intervento su uno o più focolai larvali, oppure l'esecuzione di interventi parziali rispetto a quanto stabilito nei programmi di intervento;
- e) la mancata o scarsa diligenza nell'esecuzione dei compiti e obblighi previsti dal Capitolato per l'effettuazione del servizio in oggetto, attinenti anche le norme di sicurezza;
- f) qualsiasi altro comportamento degli operatori preposti al servizio che possa essere cagionevole di danno all'Amministrazione, anche se non espressamente indicato;

L'Amministrazione darà luogo a formale contestazione nei riguardi della Cooperativa inadempiente, con l'applicazione di una penale, commisurata all'entità della mancata prestazione o del danno subito e diversificata nel modo seguente:

* per quanto indicato al precedente punto a), verrà applicata una penalità pari a euro 350,00 per ogni intervento ritardato.

* per quanto indicato al punto b), verrà applicata una penalità variabile (a seconda della gravità del disservizio e a seconda che si tratti di deficienza o eccessiva concentrazione di prodotto) da Euro 100,00 a Euro 250,00.

* per quanto indicato ai precedenti punti c) e d), ad esclusione di causa di forza maggiore verrà applicata una penalità variabile (a seconda della gravità del disservizio) da Euro 150,00 a Euro 350,00 per ogni documentata segnalazione di anomalia; oltre all'applicazione della penalità suddetta, la Cooperativa dovrà ripetere, entro il giorno successivo, i trattamenti a proprie spese e senza alterare i programmi di intervento in corso.

* per quanto indicato ai precedenti punti e) e f), verrà applicata una penalità variabile (a seconda della gravità del disservizio) da Euro 100,00 a Euro 250,00, inoltre, nei casi più gravi l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto a spese della Cooperativa, come indicato all'Art. 23.

Art. 11

Causa di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti e che queste non possono evitare o controllare, semprechè tali eventi non siano riconducibili al comportamento omissivo o commissivo, delle Parti stesse.

Si considera causa di forza maggiore l'impossibilità per la Cooperativa o per l'Amministrazione di perseguire l'oggetto del contratto, determinato direttamente o indirettamente da provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, se opportunamente e tempestivamente segnalati al D.T. e conseguentemente alla Amministrazione.



È comunque inteso che ciascuna parte non riterrà responsabile l'altra per i danni subiti per la suddetta interruzione. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, la Cooperativa verrà remunerata per il lavoro eseguito fino all'evento di forza maggiore.

L'insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato, a cura della parte che intende avvalersi delle disposizioni contenute nel presente articolo, all'altra parte a mezzo telegramma o telefax entro ventiquattro ore dal loro verificarsi.

Resta inoltre convenuto che eventi come le avverse condizioni atmosferiche, che rivestono carattere di eccezionalità o che impediscano il regolare svolgimento dei lavori o pregiudichino l'efficacia dell'intervento, costituiranno causa di forza maggiore per l'interruzione dei lavori, se opportunamente e tempestivamente segnalati alla Amministrazione una volta ottenuta da quest'ultima l'autorizzazione all'interruzione del servizio.

In ogni caso la parte la cui prestazione è ritardata da un evento di forza maggiore è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

Qualora l'interruzione fosse definitiva, qualunque siano le ore di servizio prestate fino ad allora, a fronte dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione non dovrà alcun compenso alla Cooperativa per le quantità necessarie al raggiungimento delle ore stimate in sede di gara.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 12

Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dalla data di comunicazione dell'avvenuta stipula e scadenza indicativamente al 30/06/2014 con possibilità di proroga fino al 30/06/2015.

Art. 13

Spese a carico della Cooperativa

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese di contratto, bollo e registro, le eventuali imposte che potranno essere applicate durante la esecuzione dei lavori, oltre a quelle relative per copia atti, ecc., nessuna esclusa ed eccettuata. Ai fini fiscali il presente contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti delle leggi in vigore.

Art. 14

Norme di sicurezza

La Cooperativa assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e particolare vigenti o che venissero emanate.

La Cooperativa si dovrà rendere edotta dei rischi specifici connessi con le attività da svolgere e predisporrà, per conseguenza, nei riguardi del personale, tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari od opportuni.

Sarà pertanto compito della Cooperativa, emanare le disposizioni di sicurezza che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità del personale e della cittadinanza in genere ed applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalle norme.

In particolare la Cooperativa dovrà garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza contenute nelle schede tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati per i trattamenti.

Art. 15

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Cooperativa sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale, conformemente alle disposizioni del d.lgs. 163/06 art. 113.

Detto deposito, pari al 10% dell'importo contrattuale, potrà essere costituito da versamento per contanti alla Tesoreria dell'Amministrazione, oppure da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e prevedere quanto disposto dall'art. 113 comma 2 del d.lgs. 163/06. È prevista in conformità all'art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/06 la riduzione della cauzione del 50% dietro presentazione della certificazione di Qualità ISO 9000.

Art. 16

Assicurazioni

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro e comunque all'atto della sottoscrizione del contratto, la Cooperativa è tenuta, senza che per questo siano limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea assicurazione, per tutta la durata della sua attività contrattuale, contro tutti i danni alle persone, alle cose di proprietà Pubblica o Privata, delle opere e delle attrezzature, di responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati.

La Cooperativa dovrà fornire all'Amministrazione copia autentica della polizza assicurativa, prima dell'inizio dei lavori. Tale polizza unitamente al presente Capitolato Speciale, formerà parte integrante del contratto.

Art. 17

Subappalti

Il subappalto è consentito con le limitazioni di legge e deve essere autorizzato dalla Amministrazione.



Art. 18

Modalità di pagamento

Alla fine di ogni ciclo di intervento (secondo i turni stabiliti dalla D.T.) la Cooperativa dovrà rilasciare alla Amministrazione un buono di lavoro contenente la descrizione dei lavori svolti e le ore di intervento.

La liquidazione dei lavori avverrà previa emissione di regolare fattura alla fine di ogni ciclo di intervento.

Art. 19

Disposizioni relative ai prezzi e loro invariabilità

I prezzi unitari in base ai quali sarà pagato il servizio appaltato, risultano dall'offerta presentata.

La Cooperativa riconosce di avere preso conoscenza di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale dei luoghi in cui dovrà essere realizzato il servizio e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze che possono avere influito nella determinazione dei prezzi unitari che comunque debbono intendersi fissati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di loro convenienza e pertanto sono da considerarsi invariabili e indipendenti da qualunque eventualità che le ditte stesse non abbiano tenuto presente.

Non si darà luogo a nessuna revisione prezzi.

Art. 20

Verifica della prestazione

Ai sensi dell'Art. 25 del Regolamento comunale del Servizio Economato e dei Servizi e Forniture in Economia, qualora l'importo complessivo del servizio risultasse superiore a Euro 20.000,00, la convenzione sarà soggetta ad attestazione di Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 21

Danni di forza maggiore

Non verrà accordato alla Cooperativa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Art. 22

Responsabilità dell'appaltatore

Sarà obbligo della Cooperativa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti qualsiasi ricadrà pertanto sulla Cooperativa che dovrà rispondere in sede civile e penale restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione la documentazione di avvenuta denuncia della convenzione agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 23

Risoluzione contrattuale e amministrativa

L'Amministrazione è in diritto di risolvere il contratto se l'appaltatore si rende colpevole di frode o negligenza o comunque contravvenga agli obblighi e alle clausole contrattuali.

In tale caso l'appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ma è passibile del risarcimento del danno causato all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dell'esecuzione d'ufficio del servizio appaltato.

Art. 24

Controversie

Le parti sin d'ora convengono che tutte le controversie che possono insorgere in rapporto alla presente scrittura, saranno risolte per via giudiziale. Foro competente: Monza.

Data di sottoscrizione

**DINAMO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

(per accettazione)